-12.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. Relazione sui titoli d'ammissione del senatore Girol-Adozione delle conclusioni dell'ufficio incaricato di riferirne — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'esercizio della professione di procuratore - Deliberazione sul rinvio della discussione sul nuovo testo del numero 3 dell'articolo 5 - Obbiezioni del ministro di grazia e giustizia alle aggiunte fatte dall'ufficio centrale al numero 7 — Dichiarazione del relatore Musio - Adozione del numero 7 dell'articolo 5 ministeriale - Rinvio della discussione sul numero 8 del detto articolo aggiunto dall'ufficio centrale - Spiegazioni del ministro di grazia e giustizia sull'emendamento ed aggiunta proposta dall'ufficio centrale al numero 8 dell'articolo 5 ministeriale — Risposta del relatore Musio — Rigetto dell'emendamento dell'ufficio centrale al numero 8 ministeriale — Adozione di questo numero e rinvio della votazione sull'aggiunta dell'ufficio centrale, in ordine alla malleveria da prestarsi dai procuratori attualmente esercenti, al capo IX — Osservazioni del senatore Persoglio sul numero 9 del suddetto articolo — Rinvio del medesimo all'ufficio centrale — Schiarimenti sul numero 10 del ministro di grazia e giustizia, relativamente all'aggiunta fattavi dall'ufficio centrale - Parlano il relatore Musio, il senatore Sclopis e il ministro di grasia e giustizia — Approvazione di questo numero — Articolo 6 del progetto ministeriale — Modificazione dell'ufficio centrale — Parlano sul medesimo il ministro di grazia e giustisia, il relatore Musio e il senatore Cibrario — Proposta del senatore Des Ambrois — Parlano il senatore Cibrario, il ministro di grazia e giustizia, i senatori In Pollone e Musio, relatore — Rinvio dell'articolo 6 e dei successivi all'ufficio centrale — Incidente in ordine alla relazione delle petizioni.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(È presente il ministro di grazia e giustizia, e dopo anche quello dei lavori pubblici.)

CIBBABIO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato senza osservazioni.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMERSIONE DEL SENATORE GIROD.

PRESIDENTE. Il senatore Sclopis ha la parola per riferire in nome del primo uffizio i titoli presentati dal signor commendatore Girod a corredo della sua nomina a senatore.

Luigi Girod stato elevato da Sua Maestà alla dignità di senatore con decreto regio del 21 marzo prossimo passato, nacque in Rumilly il 14 luglio 1799, dopo avere percorso con particolare distinzione la carriera della magistratura giudiziaria, venne da Sua Maestà nominato ad avvocato fiscale generale presso il regio Senato di Savoia, il 5 maggio 1851.

Trovandosi il signor commendatore Girod compreso nel nº 13 dell'articolo 83 dello Statuto, il riferente, a nome dell'uffizio primo, ha l'onore di proporre al Senato l'ammessione del medesimo.

PRENIDENTE. Chi aderisce alle conclusioni dell'uffizio centrale si alzi.

(Sono approvate.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCUBATORE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto relativo all'esercizio della professione di procuratore.

Nella seduta di ieri l'altro il Senato aveva rimandato all'uffizio centrale, perchè ne fosse riveduta la redazione, il nº 3 dell'articolo 5 del progetto ministeriale; domanderò quindi all'onorevole relatore se l'uffizio centrale abbia compito l'incarico.

stron, relatore. L'uffizio centrale si radunò quest'oggi per soddisfare al desiderio che si aveva di preparare un nuovo testo del numero terzo dell'articolo 5. Questo testo è stato preparato, è stato anche comunicato al signor ministro; ma trattandosi di cosa così grave, nella quale le improvvisazioni non possono es-

sere che pericolose, il signor ministro avrebbe desiderio, e noi con lui, che si potesse pensare meglio sul nuovo testo che è stato proposto dall'ufozio centrale, e sarebbe quindi opportuno, anzi necessario che la discussione sopra questo numero fosse differita, e che si procedesse a discutere gli altri alinea dello stesso articolo 5.

PRESIDENTE. Darò lettura del numero 7 dell'articolo 5:

4 7º Avere subito uno speciale esame teorico-pratico avanti una Commissione da nominarsi annualmente in ogni città sedo di una Corte d'appello, secondo il programma, e nella forma da determinarsi con regolamento.

L'uffizio centrale propose invece la seguente redazione del numero stesso:

« Avere subito un esame teorico-pratico avanti una Commissione composta di magistrati, del procuratore dei poveri e del presidente della Camera di disciplina dei procuratori da nominarsi annualmente in ogni città sede di Corte d'appello, secondo il programma e nella forma da determinarsi con regolamento. »

Vede quindi il Senato che la redazione dell'uffizio centrale conterrebbe alcune espressioni che non si trovano nel progetto ministeriale.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il Senato si sarà già avvisto che l'unico dissenso tra il Ministero e l'ufficio centrale intorno al nº 7 dell'articolo 5, il quale è in discussione, in ciò consiste: che il ministro propone debbano i candidati subire un esame teorico-pratico e nella forma che sarà determinata da un regolamento; e che l'uffizio centrale vuole inoltre indicate nella legge medesima le persone che dovranno dare questo esame.

Nel fatto io credo che le persone chiamate dal Governo a dare l'esame di cui si tratta, saranno quelle appunto che sono indicate dall'uffizio centrale; certo i magistrati non verranno mai dimenticati, il procuratore dei poveri si sceglierà senza fallo a preferenza di un altro e il presidente della Camera di disciplina è anche esso indubbiamente dal medesimo suo ufficio designato come dovente far parte degli esaminatori.

Ma se, come ripeto, non dubito che nel fatto i desiderii dell'ufficio centrale quanto agli individui incaricati di dare l'esame saranno soddisfatti, non potrei tuttavia aderire a che fin d'ora si facesse questa designazione nella legge; ed eccone i motivi. Anzitutto mi pare che, rimottendosi la legge al regolamento quanto al programma ed alle forme dell'esame, sia anche da lasciarsi al medesimo d'indicare le persone che a seconda del tempo e delle circostanze abbiano a comporre la, Commissione esaminatrice. In secondo luogo mi sembra che, quando l'esame degli aspiranti alla carriera della magistratura è interamente determinato non solo per programma, per il tempo e per il modo, ma anche per le persone cui si affida simil còmpito da un regolamento approvato con decreto del 1854; mentre nel progetto di riordinamento presentato dal Governo all'altra parte del Parlamento, e che già per due volte ebbe l'opinione favorevole e degli uffizi e della Giunta, si stabilisce pure che l'esame diasi dalle persone e nelle forme da determinarsi in via regolamentaria, mi sembra, ripeto, meno conveniente che nella presente legge si voglia una diversa norma seguire.

Io non ho difficoltà di dichiarare essere mio convincimento che le persone designate dall'ufficio centrale saranno sicuramente quelle che il Governo nel suo regolamento chiamerà ad un tale incarico, ma nel tempo stesso invito l'ufficio centrale, che lascia tutto il resto al regolamento, a non volere in questa parte insistere nella sua proposta.

musio, relatore. È già detto esplicitamente nella relazione dell'ufficio centrale che la Commissione, di cui si parla nel numero messo in discussione, poteva essere tanto l'oggetto della legge, quanto oggetto del regolamento. Con ciò si conviene in massima coi principii testè esposti dal guardasigilli. Però convenendo di questa duplice competenza tanto della legge, che del regolamento, l'ufficio centrale ha considerato che nel momento che la professione di procuratore si dichiara libera, che, malgrado il libero esercizio della professione, essa resta sompre intieramente connessa coi magistrati, che que sto nesso di intima connessità sarà più solennemente consacrato quando nella legge, parlando della Commissione che deve dare l'esame, sia pure indicato che la Commissione è composta non delle persone, ma delle qualità che sono accennate nella legge. È poi certo l'ufficio centrale che il regolamento avrebbe fatto quello appunto che si fa in questa legge; e quindi l'ufficio, animato da questi principii, crede ancora che vi sia maggior convenienza di conservarlo, ma però non insiste che si conservi.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti il numero 7 dell'articolo 5, quale era stato primieramente proposto.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Ora verrebbe il numero 8 dell'articolo attualmente in discussione, proposto in aggiunta dall'ufficio centrale:

« Avere davanti alla Corte od al tribunale fatto fede d'irreprensibile moralità mediante certificato in forma autentica spedito sotto la propria responsabilità dal rettore dell'Università degli studi, da tutti coloro presso i quali è stata fatta la pratica, dal Consiglio delegato del luogo di domicilio dell'aspirante, e da ultimo mediante analogo avviso emesso dalla Camera di disciplina dei procuratori, non meno in vista dei predetti documenti, che delle proprie separate informazioni. *

musio, relatore. Domando la parola.

Per le stesse ragioni per cui si è stimato di differire la discussione dell'alinea che porta il numero 3, si trova pure necessaria la dilazione della discussione del numero 8. Sono fra loro intimamente connessi, l'uno e l'altro tendono a stabilire la moralità di chi aspira all'esercizio della professione, e da ciò che sarà convenuto nel numero 3 dipenderà ciò che si deve stabilire nel numero ottavo.

SENATO DEL REGNO - SESSIONE DEL 1857-58

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Dichiaro di non avere difficoltà che si sospenda la discussione di questo numero sino a che il ministro abbia potuto conferire coll'ufficio centrale e su questo e su quello che fu già rimandato nella seduta di sabato.

PRESIDENTE. Siamo al numero 8 dell'articolo 5 del progetto ministeriale che corrisponde al decimo dell'ufficio centrale, poichè il nono è già stato esaurito nella deliberazione di ieri l'altro.

Questo paragrafo porta: « Avere prestato una malleveria o con ipoteca su cedole del debito pubblico, o con deposito in danaro a norma della legge in data 16 febbraio 1854 da determinarsi per ogni Corte e per ogni tribunale con decreto regio nei limiti di lire 2000 a lire 8000 per esercire avanti i tribunali provinciali, e di lire 10,000 a lire 20,000 per esercire avanti le Corti di appello.

« La malleveria prestata dai procuratori ammessi all'esercizio avanti le Corti di appello, vale anche per esercire avanti il tribunale stabilito nella città sede della stessa Corte. »

L'ufficio centrale proporrebbe alcune modificazioni a questo numero e direbbe:

- « 10. Avere prestato una malleveria o con ipoteca su cedole del debito pubblico, o con deposito di danaro, a norma della legge 16 febbraio 1854, da determinarsi con decreto regio nei limiti di lire 2000 a 5000 pei tribunali, e di lire 5000 a 10,000 por le Corti d'appello.
- « La malleveria prestata dai procuratori ammessi all'esercizio avanti le Corti d'appello vale anche per esercire avanti il tribunale stabilito nella città sede della stessa Corte. »

ore foresta, ministro di grazia e giustizia. Non mi occorre di avvertire che la disposizione contenuta in questo paragrafo è la più grave ed importante. Dopo avere stabilite le condizioni di capacità e di moralità conveniva pensare anche a dare una reale guarentigia specialmente in favore dei litiganti. Il Ministero ha creduto che per ciò fosse assolutamente indispensabile una malleveria di cui esso determinò nel suo schema l'ammontare.

L'ufficio centrale riconoscendo egli pure che e la capacità e la moralità non bastano ancora per la sicurezza dei litiganti, ammette anch'esso il principio della malleveria, ma con alcuni temperamenti. Il primo consiste nel ridurre della metà l'importare della malleveria che il Governo propone debba prestarsi dai procuratori che vogliono esercire il loro ufficio davanti ai tribunali e davanti alle Corti. Il secondo che la medesima venga ancora ridotta alla metà per i procuratori attualmente esercenti. Comincierò a parlare di quest'ultima modificazione. In verità non ravviso motivi abbastanza fondati perchè la malleveria dei procuratori attualmente in esercizio debba essere ristretta alla metà di quella prescritta per coloro che d'ora in poi chiederanno di venire ammessi a postulare. La malleveria ha per iscopo di guarentire i litiganti dai danni che possono risentire non tanto pel dolo, quanto più sovente per la colpa di

incuria dei procuratori, i quali abbiano, a cagione di esempio, trascurato di fare un atto di procedura prescritto dalla legge, e dalla cui ommessione possa l'esito della causa dipendere, ovvero abbiano smarrito un documento, e simili. Ora non avvi dubbio esistervi questo pericolo tanto pei procuratori attualmente in esercizio, quanto per quelli che saranno ammessi in avvenire, e quindi credo che potrebbe essere meno provvido di ridurre per i primi la garanzia che si propone ad una somma, la quale si riconosce insufficiente quanto ai secondi.

Tuttavia non disconvengo che in favore dei procuratori attualmente in esercizio milita una ragione non affatto immeritevole di riguardo. Essi possono osservare che sono stati ammessi a tale ufficio sotto l'impero di una legge che non li obbligava punto a dare questa malleveria, e perciò costringendoli oggidì a sottostare a tale onere, si fa in certo modo retroagire la legge, imponendo loro un carico, cui prima non erano assoggettati: possono aggiungere ancora che, quando non avessero il mezzo di darla, nè trovassero chi la prestasse per essi, dovrebbero cessare dall'esercizio che hanno già da alcuni anni. Non credo che questa ragione possa essere menata buona in linea di diritto, ma riconosco che essa dal lato della equità non è destituita di fondamento. Parmi che difficilmente un procuratore, il quale ha capacità, abilità, credito, si possa trovare nella posizione di non rinvenire chi voglia mallevare per lui, e se mai fosse in questo caso, stimo pure che il miglior consiglio a dargli ed il maggior favore invece di essergli sicurtà, sarebbe di consigliarlo a desistere da un ufficio, da cui non potrà mai sperare alcun frutto.

Tuttavia, disposto a concessioni, sia per abbreviare la discussione, sia anche, affinchò l'ufficio centrale si persuada essere intendimento del Governo di consentire con lui, in quanto le proprie convinzioni glielo permettono, dichiaro che non mi oppongo a che si faccia questo favore ai procuratori attualmente in esercizio, e non mi oppongo anche, perchè sono persuaso che i procuratori stessi forse non se ne varranno per cattivarsi viemmeglio la fiducia dei cittadini. Ed io lo dichiaro, se avessi una lite e dovessi ricorrere a qualche procuratore, cercherei quello che, avendo una malleveria maggiore, mi offrisse anche da questo lato una maggiore sicurezza : nè dubito che i procuratori attualmente in esercizio, per non avere una terribile concorrenza in quelli che saranno ammessi dopo e daranno maggiore guarentigia, siano per la maggior parte per rinunciare a far uso di questa facoltà. Quindi abbrevio la discussione e consento con l'ufficio centrale, anche perchè credo che nel fatto nessuno dei procuratori vorrà va-

Quanto alla seconda sua modificazione la cosa mi pare diversa. Quando il Ministero propose l'ammontare della malleveria, prese in considerazione tutto quanto poteva essere meritevole di riguardo per non aggravare troppo la condizione dei candidati all'ufficio di procuratore.

Io ho considerato che pei sensali si è richiesta una malleveria, la quale ascende alla somma di 30,000 lire, nè credo che nelle funzioni di questi possa esservi tanto pericolo come in quella di procuratore, perchè quanto ai sensali non v'è alcuna necessità di confidare loro i propri averi; si può commettere loro di trattare e ritenere i titoli nelle mani; al contrario, riguardo ai procuratori, è impossibile che possano essere incaricati della rappresentanza del cliente e del patrocinio dei suoi interessi, senza che loro si porga occasione di pregiudicarli.

Accennava già allo smarrimento di titoli. Se vi è un titolo originale, conviene darlo al procuratore affinchè lo presenti al giudice, e faccia tutti gli atti che occorrono: di più, come diceva, il medesimo può pregiudicare anche con l'ommissione, non interponendo un appello, non facendo un atto di procedura prescritto dalla legge: quindi credo che non sarebbe conveniente di ridurre la somma proposta dal Governo.

Quanto ai tribunali la somma proposta è di lire 2000 fino a lire 8000; credo che per poca che sia la clientela di un procuratore può trovarsi nel caso di compromettere ben di più gli interessi dei clienti; lo stesso dicasi quanto alle Corti d'appello, per cui è vero si va fino a lire 20,000, ma si comincia da 10,000. Ed aggiungasi che questi potranno con tal cauzione esercitare anche presso il tribunale nella medesima città sedente.

Quando il Governo farà il regolamento a cui accenna quest'articolo, avrà riguardi, nè andrà sempre sino agli estremi limiti; ma la legge non può rifarsi ad ogni momento; forse il Governo si restringerà a 12,000, a 15,000; ma può anche sorgere la necessità di ampliarla e quindi deve lasciarsi in arbitrio di poterlo fare senza nopo di una nuova legge.

Signori, io ebbi già l'onore di accennare al Senato che in questo articolo sta, a mio avviso, la maggiore guarentigia della legge; noi dobbiamo dare ciò che è dovuto alla libertà, ma nel tempo stesso ci incumbe di garantire i clienti dalle conseguenze cui potrebbero essere assoggettati e non lo faremmo ove fossimo per stabilire una malleveria minima. Del resto, le osservazioni che ho falte quanto a quelli che sono attualmente in esercizio, le ripeto in quanto agli altri. Se un aspirante all'ufficio di procuratore che sarà forse stato per vari anni sostituito, e deve essere conosciuto, si trovasse nella impossibilità di dare la cauzione richiesta, converrebbe credere che questi goda poca fiducia e poco credito, e forse è meglio che non gli siano aperte le porte dei tribunali per rappresentare i clienti.

Quindi, mentre ripeto che aderisco al temperamento dell'ufficio centrale quanto ai procuratori già in esercizio, insisto perchè si mantenga la proposta del Governo quanto agli altri.

musio, relatore. Anche l'ufficio centrale pose somma importanza nell'articolo che andiamo discutendo concernente alla malleveria, e gli parve che esso fosse l'articolo fondamentale e più vitale della legge. Versavamo però in materia in cui dati precisi ed assoluti manca-

vano: era dunque materia nella quale le notizie erano appunto indispensabili, e l'ufficio centrale ha posto ogni studio a procurarsele da ogni parte, affinchè gli pervenissero più esatte che fosse possibile. Veramente la proposta prima che si era fatta per una cauzione fino a lire 10,000 presso i tribunali e fino a lire 20,000 presso le Corti, parve che fosse al di là assai di ciò che potesse essere probabilmente necessario. La cauzione naturalmente doveva, in questo caso, essere proporzionata alla risponsabilità, e siccome, a giudizio delle persone più esperte, i pericoli che si dovevano calcolare andavano molto ancora all'in qua di quello che fosse la somma primamente proposta, perciò, tenuto conto di tutto, parve che fosse sufficiente a guarentire da ogni pericolo la metà delle somme che furono proposte nel progetto ministeriale.

Stabilito questo punto, sembrò agevole il convenire che vi doveva essere distinzione fra quelli che erano nuovamente nominati e quelli che si trovavano già in esercizio. Questi ultimi erano tutte persone più o meno probe, in massima parte erano ancora di nomina regia, e la loro nomina era stata preceduta da informazioni sulla loro moralità e sulla loro puntualità; in conseguenza, per queste persone, mentre si poteva avere molta confidenza nella loro moralità, e mentre trovandosi in esercizio dell'uffizio loro, avevano in certo modo una posizione acquistata, a loro riguardo si trovò troppo equo che si riducesse alla metà. Però su questo punto l'onorevole guardasigilli pare che non dissentirebbe. Vi sarebbe invece dissenso sul primo.

L'ufficio centrale, dopo che fu istrutto in quel modo quasi concordemente da tutti, crederebbe di dover persistere nella modificazione che ha fatto, attenuando le somme proposte per la cauzione dal signor ministro. Egli è certo che un conto bisogna tenere e dell'ingegno e della speciale attitudine che possono avere molti ai quali per altro non soccorre l'ampiezza del censo. Questi si possono trovare in caso di non essere loro facile di trovare la cauzione rilevante o di doverla pagare a troppo caro prezzo. Parve anche prudente di non mettere queste persone in circostanze che per avere la cauzione potessero contrarre impegni i quali potessero quindi male influire sull'esercizio della professione loro.

Per queste ragioni l'ufficio centrale persisterebbe nella sua proposta.

PRESIDENTE. Il Senato ritiene che la differenza che passa tra la proposta ministeriale e quella dell'ufficio centrale, si è: che questi riduce alla metà la malleveria che si fissò nel progetto ministeriale. E così si proporrebbe di stabilire da 2 a 5000 lire presso i tribunali, e da 5 a 10,000 per le Corti d'appello.

Metto ai voti l'emendamento dell'ufficio centrale.

(Dopo prova e controprova l'emendamento dell'ufficio centrale è rigettato.)

Metterò ai voti l'articolo corrispondente del progetto ministeriale.

(E approvato.)

La votazione del paragrafo di quest'articolo relativo

nangagatan na galaman na garan na garan na garan na garan na na garan na ga

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1857-58

ai procuratori attualmente esercenti è rimandata al capo IX.

Viene ora in discussione il numero nove:

« Essere iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti, che sarà tenuto presso ciascuna Corte d'appello e ciascun tribunale provinciale.

« L'iscrizione sarà ordinata dalla Corte o dal tribunale sulla presentazione dei documenti comprovanti la esistenza degli avanti prescritti requisiti, ed eseguita nel modo che sarà determinato dal regolamento. >

Questo numero è conservato negli stessi termini nel progetto dell'ufficio centrale.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Forse converrebbe anche rimandare questo numero, perchè può dipendere dalle deliberazioni che saranno prese intorno al § 8 dell'articolo dell'ufficio centrale, mentre quivi si parla di documenti comprovanti l'esistenza degli accennati prescritti requisiti, e questi documenti sono appunto quelli di cui è cenno nel citato numero 8; quindi converrebbe sospenderne la discussione.

musio, relatore. È conveniente che si differisca anche la discussione, ma nessuna differenza esiste fra il testo ministeriale e quello dell'ufficio centrale.

PERSOGLIO. Se si rimanda all'ufficio centrale per una nuova redazione, io proporrei che si tenesse conto di due mie osservazioni su quest'articolo.

La prima è che mi pare sarebbe conveniente che la iscrizione fosse ordinata dalla Corte d'appello o dal tribunale, sentito il Ministero pubblico. Non svolgerò questa idea perchè ognuno vede che trattandosi di uomini che debbono essere quasi parte del tribunale, del magistrato, sombra conveniente che il Ministero pubblico sia sentito.

L'altra osservazione è che, siccome l'iscrizione può essere rifiutata, perchè chi ha autorità di ordinarla, ha sicuramente l'autorità di ricusarla, sarebbe opportuno il riconoscere se i requisiti sieno o no in perfetta regola, e vedere se si debba fare luogo all'appello qualora il tribunale abbia ricusato l'iscrizione.

PRESIDENTE. Essendo d'accordo di rinviare il numero in discussione all'ufficio centrale, io leggerò il seguente:

• 10. Avere prestato avanti la Corte od avanti il tribunale presso cui è il procuratore ammesso a postulare il giuramento: Di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di patrocinare gratuitamente le cause dei poveri, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza il proprio uffizio. »

L'ufficio centrale, col suo nº 12 corrispondente a questo, direbbe invece:

« Avere prestato avanti la Corte od avanti il tribunale presso cui aspira a postulare, il giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di patrocinare gratuitamente le cause dei poveri, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza l'ufficio di procuratore.

DÉ FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Sorgo unicamente per dare una spiegazione intorno all'aggiunta quivi proposta dall'ufficio centrale.

Questo vuole che nel giuramento si accenni espressamente all'obbligo di essere fedele al Re; e crede che nel progetto ministeriale fosse ciò stato dimenticato. No, o signori, non vi fu dimenticanza.

Il Governo non può dimenticare ne dimentica l'obbligo comune a tutti i cittadini, e massime a quelli che esercitano una professione officiale, di essere fedeli al Re. Questa dimenticanza non si può ad alcun cittadino apporre; e però ancora meno potè averla il Governo nel redigere questo schema di legge. Esso ha creduto bastare che si giurasse di osservare lealmente lo Statuto perchè non si può osservare lo Statuto senza essere fedelì al Re; stimò quindi che si potesse prescindere da queste espressioni, le quali non sono che la ripetizione di quanto contiensi già nel giuramento di osservare lealmente lo Statuto e perchè tali espressioni si adoperano più particolarmente nel giuramento di quelli che hanno un mandato politico com'è quanto a deputati, quanto a senatori, oppure un ufficio pubblico governativo rispetto ai quali le medesimo si sogliono espressamente accennare. Quanto agli altri, la fedeltà al Re è inclusa nell'osservanza leale dello Statuto, perchè, lo ripeto, non può questo osservarsi senza essere fedele a colui che è appunto a capo di tutto l'edifizio politico e costituzionale. E per questo motivo il Governo credette di poter prescindere da simili espressioni.

Io doveva queste spiegazioni per il Governo stesso, e le doveva anche perchè non si credesse che si era dimenticata una cosa che è nel cuore dei ministri come lo è in quello di tutti i cittadini. Del resto, se si vuole lasciare queste espressioni abbenchè meno usate, non ho difficoltà di aderirvi.

musio, relatore. Mi permetterò di leggere testualmente le parole che a questo proposito sono scritte nella relazione dell'ufficio centrale: « Al numero 10, articolo 1, contenente le formole del giuramento l'ufficio centrale ha dovuto aggiungere le parole: di essere fedele al Re, che nel progetto ministeriale sono state certamente ommesse per semplice svista di scritturazione. »

Io prego il Senato, e prego l'onorevole ministro a ritenere queste ultime parole, perchè escludono affatto il supposto che ciò abbia potuto essere una dimenticanza, giacchè nè il Ministero, nè verun senatore, nè veruno dei cittadini è fra noi capace di dimenticare il Re. Dunque non fu perchè si sia supposto una dimenticanza, ma perchè si è creduto semplice svista di scritturazione.

L'ufficio poi ha detto esplicitamente d'averla creduta una semplice svista di scritturazione. D'altronde è ricevuto, che questa è la formola generale di tutti i giuramenti che si prestano da tutti i funzionari pubblici, perciò l'ufficio stimava di poterla comprendere anche a riguardo dei procuratori in questa legge: ed ecco la ragione per cui l'ufficio ha fatto quella modificazione.

sclopis. Il signor ministro ha spiegato quale fosse l'intenzione del Governo dicendo che ravvisava inclusa la formola di fedeltà al Re in quella di fedeltà alto Statuto. Lo Statuto protesta contro questa interpretazione.

L'articolo 23 dello Statuto porta:

« Il reggente prima di entrare in funzioni presta il giuramento di essere fedele al Re e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato. »

Se la fedeltà al Re fosse compresa nella fedeltà allo Statuto, il reggente dovrebbe unicamente prestare il giuramento di osservare lo Statuto.

Il signor ministro guardasigilli mi pare che abbia detto che questo era l'uso consueto; se fosse l'uso consueto di ommettere la parola di fedeltà specifica al Re, sarebbe un uso da riformare.

La fedeltà al Re è la base dello Statuto, e la fedeltà allo Statuto si identifica colla fedeltà al Re; quindi il nome del Re non deve essere taciuto.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Non vi è dissenso tra l'onorevole preopinante ed il Ministero sull'obbligo di fedeltà al Re ed allo Statuto che banno tutti i cittadini di prestare il giuramento quando abbiano qualche ufficio o carica pubblica; l'unico dissenso che vi passa in ciò consiste che l'onorevole preopinante opina si possa osservare lealmente lo Statuto senza essere fedele al Re, ed il Ministero crede che non si osservi lo Statuto, nè lo Statuto si voglia da chi al Re non sia fedele.

Questo fu il motivo per cui il Governo pensò che obbligando i procuratori a giurare di osservare lealmente lo Statuto obbligavansi necessariamente ed implicitamente a giurare fedeltà al Re, ed io protesto altissimamente contro chiunque stimasse di potere osservare lo Statuto, e non essere ad un tempo fedele al Re.

PRESIDENTE. Siccome il signor ministro ha dichiarato non avere opposizioni a fare contro l'ammessione del paragrafo tale e quale è proposto dall'ufficio centrale, io lo metto ai voti: chi lo approva, sorga.

(E approvato.)

- « Art. 6. Gli avvocati già ammessi al patrocinio od a funzioni giudiziarie possono esercitare la professione di procuratore, mediante l'adempimento delle condizioni stabilite ai numeri 8 e 9 del precedente articolo.
- « Quelli che non siano per anco ammessi al patrocinio od a funzioni giudiziarie dovranno inoltre uniformarsi al prescritto dai numeri 6 e 7 di detto articolo. La pratica però sarà ridotta di due anni, e potrà farsi anche in un uffizio di avvocato. »

L'articolo 2 dell'ufficio centrale corrispondente al suddetto è del tenore seguente :

- Art. 2. Gli avvocati già ammessi al patrocinio od a funzioni giudiziarie possono essere ammessi all'esercizio della professione di procuratore mediante le condizioni stabilite ai numeri 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11 e 12 del precedente articolo.
- « Quelli che non sono per anco ammessi al patrocinio od a funzioni giudiziarie, dovranno inoltre uniformarsi al prescritto dai numeri 6 e 7 di detto articolo. La pratica però sarà ridotta a tre anni, due presso un procuratore esercente ed uno nell'ufficio dei poveri. »

In quanto a questa parte, il Senato avendo già giudieata la questione, io domanderei all'ufficio centrale se... musio, relatore. Dietro la votazione che ha già fatto il Senato, nasce necessariamente il bisogno di modificare quest'articolo proposto dall'ufficio centrale.

Quanto ai richiami fatti ai numeri 1 e 2, che concernono l'età e la cittadinanza, il Senato ha votato in senso della proposta dell'ufficio centrale, ed io credo che il Senato non avrà nulla in contrario a che siano o conservati nel testo dell'ufficio centrale, ed introdotti in quello del Ministero.

Quanto al numero 3 io spero che questo non potrà dare luogo a difficoltà, in quanto che è quello che concerne le condanne, ed esso dipenderà da ciò che sarà ulteriormente concertato e stabilito.

Vi ha anche il nº 8 il quale è rimandato come il nº 3...

PRESIDENTE. Ma però conserva la redazione che ha...

MUSIO, relatore. Sì, sì conserva la redazione che ha,
perocchè ne nasce una nuova serie numerica.

Il nº 9 non esiste più, in quanto che era quello che concerneva le incompatibilità, le quali adesso fanno già parte dell'articolo 3 del titolo preliminare, e devono dunque essere eliminate.

Il nº 10 è quello che concerne la malleveria, e questo già era anche riprodotto, ed è anche proposto dal signor ministro.

Il nº 11 riguarda l'iscrizione, e questo pure è rimandato come il nº 3.

Vi ha infine il nº 12 che prescrive il giuramento, e credo che neppure su questo non nascerà nessuna difficoltà.

Ecco date le spiegazioni che potevano occorrere intorno alle modificazioni che l'ufficio centrale aveva proposte.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustisia. Il Ministero, quanto agli avvocati già ammessi al patrocinio, non aveva richiesto che le condizioni prescritte dagli articoli 8 e 9 del suo progetto, perchè credeva fosse superfluo di ripetere le altre, in quanto che colui il quale fu già ammesso a patrocinare, ha necessariamente i requisiti che si accennano in questi numeri.

Che se il nº 12 non era stato accennato dal Ministero, il motivo è perchè, per poter essere ammesso al patrocinio, l'avvocato è anche tenuto al giuramento, e non sembrava perciò conveniente che si ripetesse di nuovo quest'atto solenne, che già era stato adempiuto precedentemente.

Tuttavia io non ho difficoltà che si ripeta, se così si crede, nuovamente il giuramento medesimo, poichè si abbraccia un'altra professione. Io mi acconcierò al desiderio dell'ufficio centrale; soltanto convertà sospendere il numero 8 perchè non è ancora stato deliberato.

musio, relatore. Occorre di mutare quasi intieramente la redazione. In sostanza pare che non vi esista dissenso alcuno; ma pure attualmente essendo diversa la serie numerica, e dovendo coordinare questi numeri secondo la nuova serie, io credo che anche questo si potra coordinare rinviandolo.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non

SENATO DEL REGNO - SESSIONE DEL 1857-58

faccio difficoltà a che si voti il primo paragrafo di questo articolo coll'aggiunta di tutti i numeri proposti dall'ufficio centrale, lasciando però in sospeso il numero ottavo.

CIBBARIO. Mi pare di ravvisare un'altra differenza tra il progetto ministeriale ed il progetto dell'ufficio centrale. Il progetto ministeriale dice che potrà anche farsi la pratica presso un avvocato, l'ufficio centrale dice presso un procuratore esercente.

che qualunque fosse l'affinità, la somma affinità che vi è tra l'ufficio di avvocato e l'afficio di procuratore, pure non ci fosse identità, non ci fosse equipollenza. Dunque stimò necessario che anche l'avvocato, il quale brama di essere ammesso all'esercizio di procuratore, a vece di fare la sua pratica presso un altro avvocato, andasse a farla presso un procuratore esercente, che è veramente da chi può essere bene iniziato nella nuova carriera che vuole intraprendere; onde vi è questa differenza che si introdusse per questo motivo.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Quanto alla prima parte di questo articolo il Senato ha inteso che l'ufficio centrale sarebbe d'accordo col Governo perchè si aggiungessero tutti i numeri proposti dall'uffizio medesimo meno il numero 8, che rimarrebbe in sospeso, e verrà o no inserito, secondo che sullo stesso sarà per deliberarsi. Quanto alla seconda parte io credeva che l'ufficio centrale, dalle prime parole che erano state dette dall'onorevole relatore, aderisse alla redazione proposta dal Ministero; vedo che era in errore, e che, meno l'obbligo di fare un anno di pratica presso l'uffizio dei poveri, esso insisterebbe in tutto il rimanente. Allora due sarebbero i dissensi: il primo si è che l'ufficio centrale esigerebbe che l'avvocato dovesse fare ancora tre anni di pratica.

CIBBARIO. No; due soli.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Allora aderirebbe che gli avvocati non avessero che l'obbligo di soli due anni, e si dissentirebbe soitanto in ciò, che questa pratica l'ufficio centrale la vuole fatta presso un procuratore, a vece che il Ministero propone che possa essere fatta presso un avvocato. Io prego l'onorevole relatore a riflettere che quest'obbligo prescritto agli avvocati sarebbe primieramente una contraddizione. Dal momento che l'ufficio centrale riconosce che quell'avvocato, il quale fu, mediante una pratica cui attese presso un avvocato, ammesso al patrocinio come tale, può essere ammesso ad esercitare la professione di procuratore senza che faccia una pratica presso il procuratore, perchè, quando non abbia ancora questa pratica, si vorrà che più non valga quella fatta presso di un avvocato, e che debba essere ripetuta presso di un procuratore? Vi sarebbe evidente contraddizione; e lo proverò meglio con un esempio. Un avvocato prende la laurea, quindi fa la sua pratica presso un avvocato per due anni se vuole esercitare presso un tribunale, per tre se presso una Corte; quando l'ha terminata si fa ammettere al patrocinio, giura: all'indomani si presenta per venire ammesso ad esercitare la professione di procuratore. Secondo il primo paragrafo, già votato, egli avrebbe diritto ad esservi ammesso, nè si potrebbe opporgli che la sua pratica, perchè fatta presso un avvocato e non presso un procuratore, sia insufficiente.

Se al contrario esso domanda di essere ammesso ad esercitare la professione di procuratore prima di avere ottenuto di patrocinare come avvocato non se gli vorrà ciò concedere ritenendo per nulla la pratica da lui fatta presso un avvocato ed obbligandolo a ripeterla da un procuratore. Ma se non v'ha in ciò una contraddizione, io lo lascio giudicare dal Senato e sono certo che nemmeno l'onorevole relatore sarà per contestarlo.

Oltre di ciò poi io credo che non converrebbe il costringere un avvocato a fare la pratica presso un procuratore; ciò sarebbe quasi un volore respingere gli avvocati dall'esercizio di tale professione, mentre dovremmo anzi allettare quelli che vogliono abbracciarla a laurearsi e ad acquistare tutte le maggiori possibili cognizioni. Perciò io voglio credere che l'ufficio non insistera a che la prescritta pratica di due anni sia fatta piuttosto presso di un avvocato, che presso di un procuratore. Del resto, me ne appello a quelli che hanno qualche esperienza del foro, e domando se vi sia un avvocato patrocinante che non abbia tutte le cognizioni che possa avere un procuratore anche per l'istruttoria delle cause.

Per poco che sia importante la causa, l'avvocato non solo tratta il punto di diritto, ma dirige e sorveglia anche l'istruttoria, se non più, almeno altrettanto che il più esperto procuratore. Dunque vi sarebbe contraddizione e non avrebbe scopo alcano questa prescrizione, e di più si farebbe in modo che chi è già laurento difficilmente vorrebbe più fare il procuratore.

Io pertanto pregherei l'ufficio centrale di non insistere in questa sua proposta.

fatte dimostrino veramente la convenienza che questo articolo sia rimandato all'ufficio centrale, come mi pare conveniente che sia rimandato al medesimo l'articolo successivamente da esso presentato, il quale ha anche relazione cogli stessi requisiti di cui si era parlato prima. Io proporrei quindi che si rimandasse all'uffizio tanto l'articolo 2 che l'articolo 3.

CTHRARIO. Convengo anch'io nello stesso sentimento dell'onorevole preopinante, perchè osservo che a tenore di questo progetto può nascere un dubbio.

L'articolo 6, nella prima parte, dice:

Gli avvocati già ammessi al patrocinio o funzioni gindiziarie possono esercitare la professione di procuratore mediante l'adempimento delle condizioni stabilite nei numeri 8 e 9 del presente articolo. > E poi dice:
Quelli che non siano per anco ammessi al patrocinio od a funzioni giudiziarie dovranno inoltre uniformarsi al prescritto dai numeri 6 e 7 di detto articolo. La pratica però sarà ridotta di due anni.

Domando io: quello che non è ancora ammesso al pa-?

trocinio può avere satto la pratica di avvocato o non averla fatta; e nel caso che non l'avesse fatta dovrà godere del benefizio di questa riduzione di pratica?

Io non credo che tale sia l'intenzione dell'onorevole guardasigilli, e anche per questa ragione penserei che sarebbe opportuno di rinviare l'articolo alla Commissione

de foresta, *ministro di grazia e giustizia*. Quanto a me non veggo la necessità che questa seconda parte dell'articolo sia rinviata alla Commissione, ma tuttavia non mi vi oppongo. Non mi pare poi che possa nemmono sorgere il dubbio al quale accennava l'onorevole Cibrario. La legge richiede dall'avvocato, quando non sia ammesso al patrocinio, nè più nè meno che una pratica di due anni, e dice che può farsi nell'ufficio di un avvocato. Quindi se egli già vi attese ed ha già eseguito il disposto della legge, non ha più bisogno di farne una maggiore. Questo articolo vuole precisamente che si faccia una pratica, ma dice che questa potrà essere ridotta a due anni e farsi presso un avvocato; pare quindi che non possa rimanere il menomo dubbio che l'avvocato non sia obbligato che ad una pratica di due anni. La cosa sembra ragionevole.

Se si esige una pratica di quattro anni da quegli che non si è laureato in leggi, ad un avvocato deve bastare una pratica minore. Si è perciò che si dice che la pratica sarà ridotta di due anni, e potrà farsi presso un avvocato; ma tuttavia dichiaro che se vi è il menomo dubbio, posciachè abbiamo rimandato altri articoli all'uffizio centrale, si può rimandare anche questo.

PRESIDENTE. Se si propone formalmente questo rimando, lo metterò ai voti. Ma tuttavia io devo fare osservare che nei due casi precedenti, nei quali si è proposto il rinvio all'ufficio centrale, per rispetto al primo si trattava di una ricognizione dei delitti che si dovevano comprendere nell'articolo del progetto che ora si sta discutendo; per rispetto al secondo si trattava anche di riferire il disposto di questo articolo al paragrafo già accettato, perchè si era in parte adottato il progetto dell'ufficio centrale e in parte adottato quello del Ministero; quindi vi era un lavoro di discernimento da fare per accennare a quali articoli l'applicazione del paragrafo si dovesse riforire. Ma qui si tratta di massima. Non so comprendere come il rimando all'ufficio centrale possa avere l'effetto che si propone.

mente ognuno di noi riceve. Abbiamo sentito varie ragioni in favore di un sistema; ne abbiamo intese altre di egual valore in contrario da riuscire influenti nel nostro voto. Ma ci teniamo tuttavia sospesi fra l'uno e l'altro sentimento e troveremmo conveniente che il ministro discutesse coll'ufficio centrale il sistema che egli sostiene e l'ufficio facesse valere il proprio, e cercassero così ambidue di mettersi d'accordo; e in altra seduta poi ci si dicesse il come le differenze si sono appianate. Il nostro voto sarebbe in tal caso più agevole, e lo daremmo con maggiore cognizione di causa.

Egli è per questo motivo che io pure proporrei il rinvio di quest'articolo all'ufficio centrale.

mente se la controversia non è ancora sufficientemente dilucidata, io trovo ragionevole l'istanza perchè si mandi questa seconda parte dell'articolo all'ufficio centrale. Per altro aveva fatto una preghiera all'onorevole relatore, affinchè si spiegasse se egli non credeva che, dopo essersi votata la prima parte dell'articolo, non potesse poi ragionevolmente sostenersi che l'avvocato non ancora ammesso a patrocinio dovesse compiere la sua pratica presso un procuratore.

Se l'ufficio centrale aderisce alla mia preghiera di non insistere in questa sua proposta, allora non vi sarebbe più alcun dissenso. Desidererei che l'onorevole senatore, conferendo coi membri dell'ufficio centrale, volesse spiegarsi.

cibbanio. Io mi dichiaro appagato delle spiegazioni che volle dare il signor ministro relativamente alla interrogazione che gli aveva indirizzata.

MUSIO, relatore. Appena il signor ministro mi diresse l'invito di spiegarmi fu domandata da altri la parola, e fu chiesto il rinvio all'ufficio centrale.

L'afficio non poteva avere cosa in contrario a questo rinvio, giacchè, dovendo domani conferire intorno ad altre cose, si potrà anche conferire quanto a questa, e forse restare più piana la combinazione relativa. Del resto, attendendo alle spiegazioni desiderate dall'onorevole ministro, avrò l'onore di dire: che l'ufficio centrale ha benissimo distinto due casi, cioè ha benissimo distinto gli avvocati, i quali fossero ammessi, da coloro i quali non fossero ancora ammessi al patrocinio.

Siamo già intesi quanto ai primi. Manca a parlare quanto ai secondi, pei quali può essere ancora utile qualche spiegazione.

L'ufficio centrale ha considerato che costoro sono quelli che ordinariamente appena appena hanno conseguito la laurea. Quindi non hanno che quelle cognizioni teoriche che si apprendono nelle scuole. Supponendo gli avvocati in questo stato, hanno bisogno necessariamente di una pratica. Considerò allora l'ufficio centrale quale potesse essere più utile e più conveniente, se la pratica proposta dal Ministero, oppure quella proposta dall'ufficio medesimo.

L'officio centrale considerò che veramente fra l'ufficio dell'avvocato e l'ufficio del procuratore passa somma afinità, però non passa certamente identità, non passa nessuna equipollenza. Era dunque necessario che l'avvocato, il quale intende darsi all'esercizio dell'uffizio di procuratore, faccia la pratica da un procuratore. Misurando il suo consiglio da questa norma, l'ufficio centrale ha creduto che potesse convenire che anche l'avvocato, il quale non è ancora ammesso alla pratica delle attribuzioni giudiziarie, dovesse andare ad istruirsi davanti un procuratore. Non gli sfuggi neppure la considerazione che tra un avvocato e un procuratore per ragione di meriti letterari passasse una differenza, e l'ufficio

SENATO DEL REGNO - SESSIONE DEL 1857-58

centrale fu lontano assai dal non concedere maggiore dignità ad un avvocato che ad un procuratore; però, dal momento che qui si trattava di un avvocato il quale ambiva di diventare procuratore, non trovò sconveniente che il suo maestro di pratica fosse un procuratore, e che fosse per lui onorevole la scuola che gli deve tornare più fruttuosa. Ecco per qual ragione l'ufficio centrale ha stimato di fare quella modificazione. Mi duole che abbia avuto bisogno di eccitamento per dare questa spiegazione, mentre aveva tutta la buona volontà di darla al signor ministro, e la ommetteva perchè mi pareva inutile.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole relatore ha addotto i motivi, per i quali l'ufficio centrale ha proposto che, quando l'avvocato non è ancora ammesso al patrocinio, dovesse fare la pratica presso un procuratore, ma non mi pare che abbia risposto adeguatamente.

Sentite ora le mie spiegazioni: persiste o no l'ufficio centrale nella sua opposizione? Ecco ciò che lo pregava di dirmi.

Se, nonostante i motivi certamente assai ragionevoli che hanno determinato l'ufficio centrale, il medesimo aderisse alla proposta del Ministero, sarebbe tolta ogni difficoltà; si è su ciò che domandava la risposta; e posto che non mi venne data, aggiungerò un riflesso a quello che ho fatto, che forse potra determinare l'ufficio centrale a non insistere.

Suppongasi un avvocato: dopo avere preso la laurea comincia la sua pratica; fa un anno, ne fa due di pratica presso un avvocato; non è ancora ammesso al patrocinio; intanto vede che può convenirgli di esercitare la professione di procuratore; oggi potrebbe chiedere alla Corte, al tribunale la declaratoria per patrocinare come avvocato, e sarebbe ammesso: e domani, ottenuta l'ammessione, domanda di potere esercitare la professione di procuratore; non gli si può muovere alcuna difficoltà; la pratica da lui fatta vale: ora, invece di avere oggi innoltrata la domanda di ammessione a patrocinare come avvocato, domanda di essere ammesso a patrocinare come procuratore, e la stessa pratica che, se avesse avuta quella declaratoria, sarebbe stata sufficiente, non gli dovrà più valere?

Mi pare che questa conseguenza non sia voluta dall'ufficio centrale; ed in ogni caso io confido che non lo sarà certamente dal Senato.

musio, relatore. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole guardasigilli, diviene maggiore la necessità del rinvio; è quindi con suo dispiacere che l'ufficio centrale non può aderire alla proposta del signor ministro; però, dopo le considerazioni fattesi dal guardasigilli, io credo che domani sarà facile intenderci anche su questo particolare.

PRESIDENTE. Se si rimanda un articolo all'ufficio centrale unicamente perchè vi è disaccordo in massima, credo che bisognerà porre i senatori nella stessa condizione che sono posti i giudici del fatto in Inghilterra. (*Ilarità*)

Tuttavia, giacchè la proposta ne è fatta, la metto ai voti.

Chi vuole che sia rimandato all'ufficio centrale, si alzi.

(È approvato.)

Poichè il Senato ha approvato il rinvio, mi pare che si possa aggiungere che è anche rimandato il rimanente della legge, perchè ad ogni articolo ci troviamo nello stesso inciampo di un disaccordo.

Quando crede l'ufficio centrale possa essere riunito il Senato? Perchè sarebbe inutile di convocarlo unicamente per rimandarlo di nuovo.

MUNIO, relatore. Era già fra il signor ministro e noi combinato che domani alle ore 11 ci saremmo riuniti. Io credo che in quelle due o tre ore potremo intenderci, se non su tutte, almeno in massima parte di quelle cose sopra le quali ancora non è pieno l'accordo: onde il Senato potrà avere sufficiente materia per la seduta di domani.

Ma se si stima di prendere anche una deliberazione più certa, forse sarebbe meglio che il Senato fosse convocato a domicilio.

PRESIDENTE. Vi sarà altra materia.

DI POLLONE. Domanderei di fare un'osservazione se il signor presidente me lo permette. (Segno affermativo del presidente)

Fu messo all'ordine del giorno un numero competente di petizioni che sono in pronto ad essere riferite. Vi sarebbe forse convenienza di cominciare una seduta con una relazione di petizioni. Intanto l'ufficio centrale potrebbe avere campo a discutere col signor ministro.

Sono spinto a fare questa proposta anche dalla circostanza che si produce un fatto anormale, quello cioè che vi sono attualmente due Commissioni di petizioni, quella del bimestre scorso che ha il lavoro in pronto e che vorrebbe dare sfogo all'incombenza ricevuta, e quella del nuovo ufficio di petizioni che non può funzionare fintantochè quella preesistente non ha adempiuto l'incarico ricevuto.

Quindi, se il signor presidente lo crede, tali petizioni si potrebbero mettere all'ordine del giorno per la prima seduta.

PRESIDENTE. Bisognerebbe combinare coll'ordine del giorno che era in corso, perchè, secondo la natura dei progetti, il ministro che ne ha avuta l'iniziativa dovrebbe essere presente in Senato.

prollone. I due relatori sarebbero presenti e disposti a riferire anche quest'oggi se così crede il Senato; però sarebbe utile la presenza dei ministri della guerra e dell'interno.

PRESIDENTE. In seguito all'osservazione mossa dall'uno dei signori relatori delle petizioni che fa istanza perchè si metta all'ordine del giorno la relazione di petizioni, siccome nè il ministro dell'interno, nè quello della guerra è probabile che possano essere presenti domani in Senato, mi pare inutile, in questo giustissimo dubbio, il convocarlo per domani.

Siccome pure la relazione intorno al prestito a farsi alla Cassa ecclesiastica e quella per l'indennità d'alloggio in Sardegna non saranno distribuite che quest'oggi, così convien erimandare fino a dopo domani la convocazione. Prego quindi i senatori di volersi riunire mercoledì alle due precise per non recare ritardo ai disegni di legge ancora da discutersi e che sono in pronto.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.